



COMUNE DI
COTRONEI
PROVINCIA DI CROTONE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE INDIGENTI O IN
STATO DI DIFFICOLTÀ TEMPORANEA O PERMANENTE.**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 07/07/2022

ART. 1 - FINALITÀ E FONTI

Il presente regolamento disciplina gli interventi di natura socio - economica finalizzati al superamento delle difficoltà individuali o familiari ed al reinserimento della persona nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio - economica, oggetto del presente regolamento, va intesa, di norma, non fine a se stessa, ma quale strumento che permette l'avvio di un progetto globale di aiuto finalizzato alla tutela ed alla promozione dell'individuo e della famiglia secondo i principi di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Carta Costituzionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, il presente regolamento è adottato in conformità alle linee di indirizzo di cui agli artt. 2, 6 comma 2 lett. a); 22 e 23, della legge 328/2000, come successivamente integrati e modificati.

Costituiscono fonte del presente regolamento, inoltre, le vigenti disposizioni regionali in materia, con particolare riferimento agli orientamenti progettuali e programmatici dedotti nei Piani di Zona per l'area Povertà.

ART.2 - PRINCIPI GENERALI

I criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune sono stabiliti secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione; finalizzati alla riduzione e/o dove possibile alla eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dalla inadeguatezza del reddito, da difficoltà sociali, da condizioni di non autonomia. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da una insufficienza di reddito tale da non poter garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, persé e per la propria famiglia.

Le prestazioni economiche (contributi) del Comune di Cotronei vanno considerate nel contesto delle provvidenze erogate dall'intero sistema integrato dei servizi, provenienti sia da soggetti pubblici che da soggetti privati, i quali, secondo i principi di sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie o i singoli che versano in condizioni d' indigenza o ricadenti in forme di temporanea difficoltà economica.

I contributi disciplinati dal presente regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, come approvate annualmente dal Consiglio Comunale.

I contributi possono consistere, in alternativa all'erogazione di prestazioni in denaro, in pagamenti diretti, effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, relativi alle utenze intestate ai richiedenti o a debiti di varia natura da essi contratti e legittimamente esigibili dal creditore, a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso agli interventi economici secondo le disposizioni del presente regolamento.

Sono contributi, ai sensi del vigente regolamento, anche le assegnazioni alimentari, sia nella forma dei "buoni spesa", sia nella forma delle "borse alimentari".

Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento non costituiscono un diritto soggettivo assoluto per i richiedenti, ma sono condizionati dall'esito dell'apposito procedimento amministrativo, volto a verificare i requisiti di accesso, le modalità e l'entità delle prestazioni.

Gli interventi, di cui al comma precedente, hanno, pertanto, natura sussidiaria, che integra, senza poter sostituire, il reddito familiare.

Tali interventi non possono essere intesi, in alcun modo, né come permanenti, né come assunzione di obbligazione debitoria da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei beneficiari.

All'esito dell'istruttoria l'Assistente Sociale del Comune può proporre che l'erogazione del beneficio o le sue modalità e termini, siano subordinati all'accettazione, da parte del richiedente, di precisi impegni e condizioni contenuti in un accordo stipulato nella forma scritta e denominato "contratto sociale".

ART. 3 - DESTINATARI

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento, sono rivolti a:

- a) singole persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Cotronei, compresi gli stranieri, comunitari, non comunitari ed apolidi, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ai sensi della normativa vigente;
- b) soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi di interventi d'

- urgenza e/o di primo soccorso, per la sola urgenza o il solo primo soccorso.
- c) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non accompagnati.
 - d) I minori non residenti fatti salvi l'obbligo di segnalazione al Comune di residenza, ai servizi per la tutela dei minori e l'avvio di un procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di residenza stesso.
 - e) I percettori del Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza possono presentare la domanda: essa potrebbe essere esclusa, previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale in base all'impatto economico tra l'ammontare del contributo economico percepito e l'intervento richiesto.
 - f) Il Comune di Cotronei si riserva, in ogni caso, in presenza di interventi a favore di persone o famiglie che al momento della domanda non risultino iscritti all'anagrafe comunale da almeno due anni, di dare seguito ad ogni azione legittimamente esperibile di rivalsa o di regresso nei confronti del Comune del domicilio di soccorso, come definito dalle vigenti normative in materia.

ART. 4 - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA

I destinatari degli interventi di assistenza economica saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale". La presa in carico, di norma, si articola in tre momenti:

- a) una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona, nonché dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche il coinvolgimento della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale e il loro coordinamento;
- b) predisposizione di un piano individualizzato di assistenza, eventualmente condiviso anche con altri servizi socio-sanitari, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- c) verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di Assistenza Economica di cui al presente regolamento si distinguono in

- a) Contributi a carattere *Continuativo per bisogni vitali*
- b) Contributi a carattere *Temporaneo*
- c) Contributi *Straordinari*.
- d) Contributi *per servizi scolastici*
- e) *Voucher Sociali*

Le predette tipologie di contributo, su motivata disposizione dell'Assistente Sociale, possono essere liquidate con quietanza a persona diversa dal destinatario ed allo stesso servizio sociale, affinché ne sia garantito l'utilizzo finalizzato.

ART. 6 - CONTRIBUTI A CARATTERE CONTINUATIVO PER BISOGNI VITALI (minimo vitale)

I contributi a carattere *Continuativo per bisogni vitali* costituiscono interventi in cui si integra il reddito personale o familiare, rivolti prioritariamente a fronteggiare situazioni in cui la mancanza di reddito o la presenza di redditi insufficienti a garantire le proprie esigenze vitali, abbia natura di irreversibilità e permanenza derivante dalla sussistenza di un'accertata ed involontaria inabilità al lavoro.

Ad integrare il requisito della irreversibilità del grave stato di bisogno, deve concorrere l'assenza di proprietà immobiliari, oltre, eventualmente, all'abitazione d'uso.

Ai fini dell'attivazione dell'intervento si tiene conto, con riferimento temporale al momento della domanda:

1. dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, relativo al nucleo familiare del richiedente, che non dovrà, in ogni caso, risultare superiore ad € 5.000,00;
2. In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.
3. della percezione da parte del richiedente di ogni altra fonte di reddito non imponibile e quindi esclusa dall'ISEE, quali:

A) pensioni esenti:

- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

B) redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
4. del valore corrente di beni mobili registrati in proprietà o in locazione, che risultino superflui per fra fronte alle normali necessità di vita quotidiane quali, a solo titolo esemplificativo, le esigenze di mobilità personale.
 5. della presenza, anche quando non conviventi, delle persone tenute agli alimenti a norma dell'art. 433 del Cc, nonché delle condizioni soggettive e reddituali delle medesime, misurate attraverso le attività istruttorie di accertamento svolte dai Servizi Sociali professionali.
 6. di eventuali altri benefici goduti dall'istante, provenienti da Enti, istituzioni o soggetti del privato sociale;
 7. del godimento di diritti di abitazione in locali di edilizia pubblica a canone sociale o di concessioni abitative in strutture protette o di emergenza abitativa senza pagamento di canone.

I punti di cui al comma precedente, dovranno costituire il presupposto istruttorio e motivazionale minimo, necessario, di valutazione professionale da parte dell'Assistente Sociale, finalizzata all'adozione di un apposito provvedimento finale che stabilisca le modalità, i termini e l'entità del contributo.

L'Assistente Sociale potrà, motivandoli, allegare ulteriori elementi di valutazione che risultino pertinenti ed essenziali. Gli elementi di valutazione possono riguardare sia la singola persona, sia il suo nucleo familiare di appartenenza

L'importo massimo del contributo è definito con deliberazione della Giunta Comunale e comunque non potrà essere superiore all'importo annuo di un assegno minimo di mantenimento erogato dall'INPS.

ART. 7 - CONTRIBUTI A CARATTERE TEMPORANEO

Gli interventi di sollievo temporaneo fanno fronte a situazioni di difficoltà economica momentanea e transitoria che colpisce singoli o famiglie le quali, tuttavia, dispongono di proprie risorse per il loro superamento in un periodo medio o breve.

Ai fini dell'attivazione dell'intervento si tiene conto, con riferimento temporale al momento della domanda:

1. dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, relativo al nucleo familiare del richiedente, che non dovrà, in ogni caso, risultare superiore ad € 5.000,00;

2. della percezione da parte del richiedente ogni altra fonte di reddito non imponibile e quindi esclusa dall'ISEE, quali:

A) pensioni esenti:

- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Costituzionale n. 387 del 4 novembre 1989);
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

B) redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
3. del grado e delle caratteristiche d' inserimento lavorativo e di idoneità al lavoro. Di tali qualità soggettiva va tenuto conto anche in termini prognostici in funzione della valutazione dell'intensità con la quale attivare l'intervento di aiuto;
4. della presenza, anche quando non conviventi, delle persone tenute agli alimenti a norma dell'art. 433 del Cc, nonché delle condizioni soggettive e reddituali delle medesime, misurate attraverso le attività istruttorie di accertamento svolte dai Servizi Sociali professionali.

L'eventuale possesso di proprietà immobiliari, oltre l'abitazione d'uso, non esclude dall'accesso al contributo. Tali proprietà immobiliari, tuttavia, devono essere oggetto di valutazione con riferimento alla idoneità ad incidere sulla effettiva disponibilità di risorse, implicando la possibilità di un loro utilizzo per la modifica immediata della situazione economica del soggetto di riferimento.

In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente, a pena di esclusione dal contributo, è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.

I punti di cui al comma precedente, dovranno costituire il presupposto istruttorio e motivazionale minimo, necessario, di valutazione professionale da parte dell'Assistente Sociale, finalizzata all'adozione di un apposito provvedimento finale che stabilisca le modalità, i termini e l'entità del contributo.

L'Assistente Sociale potrà, motivandoli, allegare ulteriori elementi di valutazione che risultino pertinenti ed essenziali. Gli elementi di valutazione possono riguardare sia la singola persona, sia il suo nucleo familiare di appartenenza.

Tale intervento economico non può essere concesso per oltre 3 mesi nel corso dell'anno solare, fatti salvi i casi motivati da relazione del Servizio Sociale Professionale.

Nell'erogazione di tali contributi si può far ricorso allo strumento del mutuo senza interessi di cui all'art. 1813 e segg. cc. rimettendo alla valutazione del servizio sociale professionale l'entità del contributo e le modalità di rateizzazione.

L'importo massimo del contributo è definito con deliberazione della Giunta Comunale e, comunque non potrà essere superiore all'assegno minimo di mantenimento erogato dall'INPS.

ART. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Sono da considerarsi di emergenza sociale o straordinari i contributi una tantum per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche della persona o del nucleo, volte a rispondere a bisogni di salute o per il mantenimento dell'alloggio o di carattere eccezionale.

I contributi straordinari sono concessi una tantum, in un'unica soluzione e le necessità devono presentare carattere contingente ed eccezionale. L'entità del contributo è proposta dal Servizio sociale

professionale, sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione che tenga conto della situazione complessiva del soggetto al momento della domanda che sarà corredata da tutta la documentazione opportuna, compresa, quale condizione necessaria, l'attestazione ISEE in corso di validità.

In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.

Qualora il soggetto già fruisca di assistenza economica continuativa o temporanea per bisogni vitali, il contributo straordinario non può riguardare necessità inerenti gli stessi bisogni vitali, ivi comprese le spese di affitto e per consumi energetici.

Nell'erogazione di tali contributi si può far ricorso allo strumento del mutuo senza interessi di cui all'art. 1813 e segg. cc., rimettendo alla valutazione del servizio sociale professionale l'entità del contributo e le modalità di rateizzazione.

L'importo massimo del contributo è definito con deliberazione della Giunta Comunale, tuttavia per tutte le prestazioni richieste per bisogni essenziali aventi carattere eccezionale, se legate a molteplici variabili di costo per le quali non è possibile riferirsi ai massimali fissati, il contributo assistenziale potrà essere determinato dalla Giunta Comunale, sulla base del preventivo di spesa prodotto, vagliando i vari elementi concorrenti alla situazione e comunque tenuto conto delle disponibilità presenti nel bilancio di esercizio.

Il contributo di cui al presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso dello stesso anno, salvo i casi di straordinaria e comprovata indigenza di volta in volta valutati dal servizio sociale dell'ente e comunque non rientranti nei casi di cui agli articoli 6 e 7.

ART. 9 - CONTRIBUTI PER SERVIZI SCOLATICI

Sono da considerarsi contributi per i servizi scolastici (per servizio mensa e scuolabus), quelli concessi ai genitori degli alunni o di chi ne esercita la patria potestà, successivamente alla domanda di iscrizione al servizio stesso.

L'entità del contributo o dell'esenzione è proposta dal Servizio sociale professionale, sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione che tenga conto della situazione complessiva del soggetto al momento della domanda che sarà corredata da tutta la documentazione opportuna, compresa, quale condizione necessaria, l'attestazione ISEE in corso di validità.

In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento e, comunque, la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta agli accertamenti d'ufficio.

ART. 10 – VOUCHER SOCIALI

Sono da considerarsi voucher sociali quelli concessi in alternativa all'erogazione diretta in denaro destinati a persone e famiglie in difficoltà.

Tale forma di sostegno è erogata sulla base di una Delibera di Giunta Comunale che stabilisce la somma da destinare e la tipologia di progetto da approvare (Abbellimento urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione; Manutenzione verde pubblico; Assistenza alle persone anziane; Prestazioni di servizi di pubblica utilità).

Gli interessati potranno fare domanda a seguito di pubblicazione di un apposito avviso predisposto dal servizio sociale professionale dell'ente, il quale avrà facoltà di richiedere la documentazione necessaria, nonché di effettuare colloqui finalizzati all'individuazione dei soggetti idonei all'assegnazione.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i soggetti beneficiari inizieranno l'attività prevista dal progetto stabilito con delibera di G.C. e, a termine della stessa, riceveranno il voucher sociale predisposto.

ART. 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere revocato d'Ufficio:

- a seguito dell'acquisizione da parte degli Uffici di elementi istruttori ulteriori o sopravvenuti, anche successivi all'erogazione, che ne evidenzino la mancanza di presupposti e requisiti;
- in ogni caso quando sia stata prodotta documentazione falsa o dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenti responsabilità penali.

In caso di revoca del beneficio, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute esponendosi, in caso contrario, all'azione di ripetizione per via giudiziale delle stesse, da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 12 - RIVALSA PER LA CONTRIBUZIONE DELL'INTERESSATO E DEGLI OBBLIGATI

In presenza di obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, l'interessato di cui all'art.6 del presente regolamento, dovrà produrre copia della richiesta o del ricorso giudiziale da lui previamente avanzati nei confronti dei tenuti agli alimenti, finalizzati all'ottenimento dei loro adempimenti, con allegate le eventuali ragioni del loro rifiuto.

Le motivazioni e le circostanze relative all'eventuale inadempimento dell'obbligo di fornire gli alimenti da parte dei civilmente obbligati, saranno valutate dal servizio Sociale del Comune che, al termine dell'istruttoria, provvederà:

1. nel caso tali ragioni abbiano fondamento nell'incapacità economica degli obbligati, a portare a termine il procedimento per la concessione del beneficio;
2. nel caso tali ragioni risultino prive di fondamento, a portare a termine il procedimento di concessione del contributo, segnalando l'inadempienza dei civilmente obbligati ai competenti organi giudiziari e di Pubblica Sicurezza.
3. nel caso di accertata inerzia o negligenza da parte del richiedente, di riservarsi la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo o di non dare corso all'istanza.

A norma dell'art.1 comma 1 bis della legge 241/90, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del patrimonio mobiliare od immobiliare del soggetto, per la quale si sia reso necessario un intervento di aiuto.

Nel caso il soggetto sia proprietario od usufruttuario di beni immobili o di quote di beni immobili il Comune potrà agire nei suoi confronti, ai sensi della vigente normativa:

- per l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il contributo erogato dal Comune, nell'arco di due annualità, sia superiore ad € 5.000,00;
- per l'esercizio dell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c.
- per l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.
- per l'alienazione consensuale dei beni immobili del soggetto beneficiario, previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) di modo che il ricavato venga destinato a copertura delle somme erogate dal Comune nella forma di minimo vitale;
- in luogo dell'alienazione consensuale, il Comune potrà entrare in possesso dei beni immobili dell'assistito, assumendone il titolo di proprietà quale controvalore dell'impegno assunto per l'erogazione del minimo vitale.

Per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti, si potrà ricorrere, in via convenzionale, con il previo accordo dell'assistito, alla stipulazione di apposito contratto di mantenimento o di rendita perpetua ai sensi dell'art. 1861 e segg. del C.c.

ART. 13 - CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi economici del presente regolamento, possono essere attivati tutti i controlli necessari ad accertarne la veridicità ed inoltre, mediante convenzione con la Guardia di Finanza, verranno seguite le norme sull'accertamento relativo alla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ART. 14- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze vengono presentate su apposito modulo, direttamente all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune che provvede ad attribuirvi il protocollo ed a comunicare all'istante l'avvio del procedimento.

La conclusione del procedimento con l'adozione del provvedimento finale deve avvenire nel termine massimo di 30 giorni dal momento della comunicazione di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; fatti salvi i termini ulteriori nel caso di un supplemento di istruttoria.

Prima della formale adozione di un provvedimento di diniego e, comunque, entro i termini di cui al capoverso precedente, il responsabile del procedimento, comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dal momento di presentazione delle osservazioni da parte dell'istante, entro i dieci giorni successivi.

In caso definitivo rigetto dell'istanza, ovvero in caso di soddisfazione ritenuta inadeguata, il richiedente, entro 10 giorni dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, ha diritto di presentare ricorso, in opposizione, contenente i motivi del ricorso medesimo.

Entro 10 giorni dallo spirare del termine utile per il ricorso, il responsabile del settore, laddove ravvisi nel ricorso medesimo elementi tali da richiedere un ulteriore approfondimento, dispone in tal senso, dandone mandato al Servizio Sociale Comunale.

Quest'ultimo, entro i 20 gg. successivi al conferimento del mandato, effettuato l'approfondimento richiesto, formula una proposta di modifica o di conferma dell'assegnazione effettuata, su cui deve pronunciarsi il responsabile del Settore.

La decisione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

ART. 15 – VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione. Il presente regolamento sostituisce e abroga ogni altro regolamento approvato precedentemente da questo Comune.